

## RIMBORSO SPESE

Per il lavoro fuori sede, il lavoratore ha diritto a fr. 18.00 al giorno per il rimborso del pranzo. Se il lavoratore utilizza il suo mezzo di trasporto personale, egli ha diritto ad una indennità chilometrica di 60 cts. per le autovetture, 30 cts. per le motociclette e 20 cts. per i ciclomotori.

## PERIODO DI DISDETTA

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di sette giorni. È considerato periodo di prova i primi due mesi di lavoro. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese

▪ nel 1. anno di servizio	con preavviso di un mese
▪ dal 2. fino al 9. compreso	con preavviso di due mesi
▪ dal 10. anno	con preavviso di tre mesi

### ☞ In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretariati OCST.

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

**SEGRETIARIATO CANTONALE in Via Balestra 19, 6900 LUGANO tel. +41 91 921 15 51**

### SEGRETIARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

<b>Bellinzona</b> Piazza Buffi 4	821 41 51	<b>Lamone</b> via Cantonale 19	966 00 63
<b>Biasca</b> contr. Cav. Pellanda 2	873 01 20	<b>Locarno</b> via Lavizzari 2	751 30 52
<b>Chiasso</b> via Bossi 12	682 55 01	<b>Mendrisio</b> via Lanz 25	640 51 11

### SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

<b>Bellinzona</b> Piazza Buffi 6a	821 41 61	<b>Locarno</b> via della Posta 8	752 00 40
<b>Biasca</b> contr. Cav. Pellanda 2	873 01 26	<b>Massagno</b> via S. Gottardo 50	911 88 60
<b>Chiasso</b> via Bossi 12	682 59 05	<b>Mendrisio</b> via Lanz 25	640 51 11

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, P.zza Marconi 35 (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); S. Maria Maggiore, sala municipale; Verbania, via Farinelli 2, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 404 193).

[www.ocst.ch](http://www.ocst.ch)



organizzazione  
cristiano-sociale  
ticinese

**OCST**

# VETRERIE 2020

## ADEGUAMENTO SALARIALE

Le parti sociali non hanno trovato una soluzione condivisa per l'adeguamento dei salari reali 2020.

## SALARI

Per quanto concerne i salari minimi 2020 è previsto un aumento di 0.30 fr./ora per la classe salariale "aiuto vetraio".

		salario orario
Capo vetraio	<i>Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale</i>	fr. 30.10
Vetraio qualificato	<i>Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro</i>	fr. 27.60
Vetraio	<i>Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l'attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all'estero: questa misura è applicabile unicamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2018. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria.</i>	fr. 25.65
Aiuto vetraio	<i>Lavoratore con limitate conoscenze professionali.</i>	fr. 24.15
Giovani Lavoratori	<i>Nel primo anno dal conseguimento dell'attestato, sino alla fine dell'anno civile successivo</i>	fr. 22.90
	<i>Nel secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestato</i>	fr. 24.95
	<i>Nel terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestato</i>	fr. 25.45
Apprendisti	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1. anno di tirocinio, <i>salario mensile</i></li><li>▪ 2. anno di tirocinio, <i>salario mensile</i></li><li>▪ 3. anno di tirocinio, <i>salario mensile</i></li><li>▪ 4. anno di tirocinio, <i>salario mensile</i></li></ul>	fr. 700.00 fr. 850.00 fr. 1'250.00 fr. 1'450.00

## SALARIO MENSILE

Si raccomanda alle ditte di introdurre un sistema di remunerazione del salario nella forma mensile (coefficiente mensile: 180.3 ore lavorative, giorni festivi e giorni di vacanza inclusi).

## DURATA DEL LAVORO / FLESSIBILITA' / TEMPO DI VIAGGIO

La durata media del lavoro è fissata a 41.5 ore da ripartire dal lunedì al venerdì. L'orario di lavoro settimanale, dal lunedì al venerdì, può essere aumentato sino ad un massimo di 43 ore. Il tempo di viaggio è considerato tempo di lavoro. La CPC stabilisce ogni anno una tabella delle ore mensili possibili, riservata la facoltà ad ogni singola azienda di introdurre un orario aziendale.

## VACANZE E GIORNI FESTIVI

⇒ Dal 20. fino al 50.anno di età, 23 giorni lavorativi, corrispondenti al 9.70% per i lavoratori pagati ad ora;

⇒ fino al compimento del 20. e dopo il 50. anno di età, 28 giorni lavorativi, corrispondenti all'12.07% per i pagati ad ora.

I giorni festivi che cadono in un giorno di vacanza con contano come giorni di vacanza.

Le vacanze collettive 2020 sono state fissate da lunedì 3 agosto a venerdì 14 agosto compresi.

## INDENNITA' PER GIORNI FESTIVI

Il lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per i seguenti 9 giorni festivi: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Corpus Domini, Ascensione, 1. Agosto, Assunzione, Natale e Santo Stefano. Il diritto al pagamento dei citati 9 giorni festivi corrisponde al 3.5% del salario annuo.

## SALARIO IN CASO DI MALATTIA

80% del salario a partire dal secondo giorno (primo giorno a carico del lavoratore). I premi a copertura dell'assicurazione collettiva per la perdita di guadagno, sono sopportati dal datore di lavoro e dal lavoratore in ragione della metà.

## SALARIO IN CASO DI INFORTUNIO

80% del salario a partire dal primo giorno (i giorni di carenza SUVA sono a carico del datore di lavoro). I premi per gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, mentre i premi per gli infortuni non professionali sono esclusivamente a carico del lavoratore.

## LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTI

E' considerato lavoro straordinario quello eccedente le 43 ore settimanali. Per ogni ora di straordinario prestata, il datore di lavoro deve versare un supplemento del 25% o concordare una compensazione in pari tempo libero.

Per il lavoro di sabato, serale, notturno e domenicale il datore di lavoro deve corrispondere i seguenti supplementi:

- 25% per il lavoro al sabato;
- 25% per l'orario di lavoro serale (tra le 20.00 e le 23.00);
- 100% per il lavoro notturno e domenicale.

E' considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 23.00 e le ore 06.00. E' considerato lavoro domenicale quello prestato di domenica e nei giorni festivi cantonali parificati alla domenica.

Tutte le ore prestate oltre le 43 ore sono da compensare entro il 31 dicembre.

## TREDICESIMA MENSILITA'

Durante il mese di dicembre il datore di lavoro deve riconoscere al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all'8.33% del salario lordo annuo percepito.

La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera.

## ASSENZE DI BREVE DURATA

Il lavoratore ha diritto all'indennità di perdita di salario per le seguenti assenze:

▪ per il matrimonio del lavoratore	1 giorno
▪ per la nascita di un proprio figlio	2 giorni
▪ per il decesso del coniuge, di un figlio del lavoratore, dei genitori, dei suoceri, di fratelli o sorelle, che vivono in comunione domestica con il lavoratore	3 giorni
altrimenti	2 giorni
▪ decesso dei nonni	1 giorno
▪ partecipazione ad ispezione militare	½ giorno
▪ per il reclutamento militare	1 giorno
Ricerca di impiego (unicamente in caso di disdetta da parte del datore di lavoro, media settimanale)	½ giorno
▪ per il trasloco (una volta all'anno)	1 giorno